



Consiglio regionale

Disposizioni sull'organizzazione delle attività dell'Assemblea del CRAM per l'anno 2023 e ulteriori disposizioni

Art. 1

(Assemblea annuale CRAM)

1. Limitatamente all'anno 2023, la Regione Abruzzo, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 13 della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 47 (Disciplina delle relazioni tra la Regione Abruzzo e le Comunità di Abruzzesi nel Mondo), provvede alla organizzazione diretta delle attività dell'Assemblea del CRAM prevista nella Città di Johannesburg che consente una ottimizzazione dei costi complessivi a carico della finanza regionale oltre ad una maggiore efficienza.
2. Agli adempimenti di cui al comma 1 provvede il Dipartimento regionale Sviluppo Economico e Turismo attraverso il Servizio competente.
3. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, stimati in euro 100.000,00 per l'anno 2023, si fa fronte con le risorse allocate nell'ambito della Missione 19, Programma 01, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione da denominare "Realizzazione Assemblea annuale CRAM" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2023-2025, da impiegare in ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia.
4. La copertura finanziaria della spesa di cui al presente articolo è assicurata dalla seguente variazione al bilancio regionale 2023-2025, esercizio 2023, in termini di competenza e cassa:
 - a) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 07, Programma 01, capitolo di nuova istituzione da denominare "Realizzazione Assemblea annuale CRAM", con dotazione di euro 100.000,00;
 - b) in aumento parte entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 20, per euro 100.000,00.Gli stanziamenti iscritti nella parte spesa ed indicati alla lettera a) possono essere impegnati soltanto previo accertamento della maggiore entrata di cui alla lettera b).
5. La Giunta regionale ed il Dipartimento regionale competente in materia di Sviluppo Economico e Turismo adottano tutti gli atti necessari per dare attuazione al presente articolo.

Art. 2

(Sostegno ai Comuni per l'attuazione di interventi finanziati dallo Stato o dalla Unione Europea)

1. Al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie dei Comuni della Regione, con popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti, per l'attuazione di investimenti finanziati nell'ambito di programmi nazionali o europei, la Regione interviene con un anticipo di risorse finanziarie che i Comuni restituiscono al termine della chiusura

dell'intervento e comunque entro l'anno 2026.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono concesse ai Comuni, che ne facciano richiesta, nel limite massimo del trenta per cento della spesa per l'investimento in corso di realizzazione a condizione che:
 - a) l'intervento sia formalmente aggiudicato nel rispetto della normativa sui contratti pubblici e quella comunque applicabile alla fattispecie;
 - b) sia stato regolarmente sottoscritto il relativo contratto e sia stata effettuata la consegna formale per l'esecuzione del medesimo;
 - c) sia dimostrata la carenza della necessaria liquidità per concedere il previsto acconto all'impresa incaricata della realizzazione dell'intervento.

Nel caso in cui prima del termine dell'intervento siano trasferite, anche parzialmente, al Comune le risorse finanziarie assegnate dallo Stato o dall'Unione Europea, le stesse devono essere prioritariamente destinate all'estinzione del debito verso la Regione.
3. Per il raggiungimento dello scopo di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad istituire un fondo, valido fino al 31 dicembre 2024 e per un importo di euro dieci milioni per la concessione di crediti, nella forma di anticipazione di liquidità, ed adotta, entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente articolo, gli atti organizzativi necessari e conseguenti.
4. Per l'attuazione delle disposizioni normative di cui al presente articolo sono apportate le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa al bilancio regionale 2023-2025:
 - a) nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2023, è iscritto lo stanziamento di euro 10.000.000,00, sul capitolo di nuova istituzione denominato: "Rimborso concessione crediti per anticipazione di liquidità ai Comuni per interventi finanziati dallo Stato o dall'Unione Europea" allocato al Titolo 5 - Tipologia 300 - Categoria 01;
 - b) nello stato di previsione della spesa è correlativamente autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di euro 10.000.000,00, sul capitolo di nuova istituzione denominato "Concessione crediti per anticipazione di liquidità ai Comuni per interventi finanziati dallo Stato o dall'Unione Europea " allocato al Titolo 3 - Missione 11 - Programma 01.

Art. 3

(Modifiche all'art. 20 della l.r. 16/2020 e interpretazione autentica della l.r. 10/2004)

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 9 luglio 2020, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni) come sostituito dall'articolo 18, comma 17 della legge regionale 13 dicembre 2022, n. 32 (Assestamento al Bilancio di Previsione 2022-2024 ex art. 50 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i., con modifiche di leggi regionali e ulteriori disposizioni urgenti) le parole "e letterarie" sono sostituite con le seguenti: ", letterarie e cinematografiche".
2. Al comma 6 dell'articolo 20 della l.r. 16/2020 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché il film "La seconda via" di Alessandro Garilli per lo stretto legame con il territorio abruzzese e il Corpo degli Alpini".
3. L'espressione "I membri di cui alla lettera a) devono essere designati, in base al principio della rappresentatività a livello Provinciale, tra i soci delle associazioni

riconosciute a livello nazionale che abbiano un numero di iscritti pari ad almeno un quindicesimo dei cacciatori residenti nella Provincia in cui ricade l'ambito" contenuta nel comma 3 dell'articolo 32 della legge regionale 28 gennaio 2004, n. 10 (Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente) è interpretata autenticamente nel senso che il numero complessivo dei cacciatori residenti a livello provinciale venga ripartito per il totale dei seggi attraverso il metodo d'hont.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 20 della l.r. 6/2023 e alla l.r. 32/2021)

1. Alla tabella di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 1° febbraio 2023, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2023)) l'importo di "euro 400.000,00" previsto per il rifinanziamento per l'esercizio 2023 dell'articolo 20, "L.R. 16/2020 - Transumanza e altri eventi", è sostituito con l'importo di "euro 600.000,00".
2. Agli oneri finanziari di cui al comma 1 si provvede con gli attuali stanziamenti del Bilancio del Consiglio regionale annualità 2023.
3. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 21 dicembre 2021, n. 32 (Misure urgenti per contrastare lo spopolamento dei piccoli Comuni di montagna) è inserito il seguente:

"Art. 4-bis

(Contributo alle famiglie per rimborso rette scolastiche)

1. Al fine di sostenere le famiglie con figli in età scolare e favorire l'istruzione nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, in cui non siano presenti istituti scolastici statali, la Regione Abruzzo concede ad ogni alunno residente nei suddetti Comuni che frequenti la scuola dell'infanzia o primaria, paritaria o privata, nei Comuni medesimi, un contributo pari all'importo della retta scolastica pagata e comunque fino ad un massimo di euro 2.000,00 annui.
 2. I beneficiari possono richiedere il contributo di cui al comma 1, a decorrere dall'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo, secondo i criteri e le modalità stabilite ai sensi del comma 3.
 3. La Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, con propria deliberazione, disciplina i criteri e le modalità di assegnazione del contributo di cui al comma 1 e adotta la modulistica necessaria alla richiesta e alla rendicontazione del contributo medesimo.
 4. Al riconoscimento del contributo economico in favore dei beneficiari di cui al presente articolo si provvede nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 7."
4. Al comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 32/2021 le parole "all'articolo 3" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 3 e 4 bis".

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione

nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 84/4 del 28.2.2023, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE

AM/VT/rd